



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

6^a Commissione Finanze e Tesoro

Audizione

**Atto del Governo n. 390 (Disposizioni per l'esercizio delle
attività compro oro)**

Roma, 14 marzo 2017

Posizione di Confartigianato Imprese sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell'attività cd. di "compro oro".

Il settore orafa artigiano è composto di imprese strutturate che prevalentemente lavorano per conto di terzi e di piccoli laboratori che si rivolgono direttamente al consumatore finale. Attraverso il suo sistema di Federazioni Regionali ed Associazioni Territoriali Confartigianato Imprese rappresenta oltre 2.000 imprese, sia individuali che società di persone, che operano nel settore e che, quindi, prestano particolare attenzione per tutte quelle azioni che possono favorire lo sviluppo del settore, sia dal punto di vista economico che culturale, ricomprendendo tra queste anche gli interventi che vadano a presidiare e prevenire azioni di riciclaggio.

In questo quadro, lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2015/849, che recepisce la IV direttiva antiriciclaggio, è visto con favore dai nostri associati del comparto orafa dato che una disciplina organica relativa alla compravendita di oggetti preziosi usati rivolta al settore, consolida e rafforza le garanzie di controllo al fine di contrastare possibili attività criminali.

L'elemento sul quale, tuttavia, riteniamo opportuno richiamare l'attenzione è l'introduzione di nuovi adempimenti – non sempre in linea con il principio europeo della proporzionalità e del "Think Small First" - che aumentano ulteriormente la burocrazia ed i costi per le imprese artigiane. Tali adempimenti sono, a nostro avviso, non proporzionati rispetto alle effettive caratteristiche delle varie attività svolte dal nostro settore e rischiano di creare un ulteriore aggravio di costi, in un settore, quello della produzione orafa, che solo negli ultimi tempi ha cominciato ad uscire dalla crisi.

Nello specifico Confartigianato Imprese ritiene che alcuni articoli del decreto debbano essere modificati, pur mantenendo la finalità dello schema di decreto nonché della direttiva che si sta recependo:

Art. 1 comma 1 lett. B (Definizioni)

Nel definire l'attività di compro oro si specifica che essa è un'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria

rispetto all'attività prevalente", si propone di eliminare la frase "...ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente".

L'equiparazione di attività artigianali e di grande valore artistico quali sono quelle di orafo/gioielliere e argentiere di cui alla Legge 7 gennaio 2000, n.7., ad una attività meramente commerciale quale quella di "compro oro", snatura di senso, valore e qualità l'attività stessa ignorando la secolare tradizione italiana della lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme, Le imprese che rappresentiamo sono caratterizzate dall'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e sono sottoposte alle leggi di Pubblica Sicurezza e questo è già di per sé sufficiente per garantire il controllo dell'operato delle medesime.

L'inclusione *tout court* degli operatori del comparto della lavorazione dei metalli preziosi nella definizione "operatore compro oro" a fronte di una marginale ed accessoria attività di compravendita di oggetti usati in oro o in altri metalli preziosi, nella forma del prodotto finito o di gioielleria, in quella di rottame, cascame o avanzi in oro e materiale gemmologico, nonché l'attività permutativa degli stessi in considerazione non di una mera questione di forma lessicale, graverebbe di ulteriori e gravosi oneri fiscali ed adempimenti burocratici la categoria, peraltro, in misura non proporzionale sia rispetto alla dimensione di impresa che all'attività di impresa..

E' fondamentale la distinzione tra chi ha come unica finalità commerciale l'acquisto di oro usato e chi ha come attività principale quella di artigiano orafo, alla quale affianca in via secondaria un marginale esercizio di acquisto di oro usato.

Il distinguo sta nella natura stessa dell'attività. Per definirsi artigiano l'imprenditore deve *"svolgere la propria attività personalmente ed in qualità di titolare all'interno dell'azienda, assumendone la piena responsabilità svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. (art.2, L. 443/1985)."*

Sono da considerare, inoltre, i limiti dimensionali imposti per legge affinché un'impresa possa definirsi artigiana, ed i conseguenti obblighi amministrativi come l'obbligo d'iscrizione, previo esame dei requisiti, all'Albo Imprese Artigiane, il quale comporta l'annotazione nel Registro Imprese e l'iscrizione negli elenchi assistenziali e previdenziali.

E' necessario che venga garantito il principio di proporzionalità degli oneri amministrativi, ovvero gli adempimenti burocratici e fiscali devono essere proporzionali alla misura dell'attività posta in essere. Un esercizio secondario di acquisto di oro usato finalizzato alla riconversione artigianale

del medesimo e che frutta poche migliaia di euro l'anno, non può essere messo sullo stesso piano di rischio ricettazione di un "compro oro".

D'altronde, come si legge nella relazione di impatto della regolamentazione dello schema di decreto la finalità è quella di rafforzare "i presidi di settore per i soggetti che intendono svolgere l'attività di compravendita di oggetti preziosi usati, prevede una regolamentazione che considera la natura essenzialmente commerciale dell'attività".

Al fine di contrastare eventuali attività criminali e di riciclaggio, sarebbe auspicabile applicare meccanismi di controllo sulla provenienza della merce.

Art. 3 (Registro degli operatori compro oro)

L'iscrizione nel registro degli operatori compro oro istituito presso OAM e l'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato (di cui all'art. 5, comma 1 dello Schema di decreto) costituiscono un onere burocratico con costi non proporzionali rispetto all'attività svolta che, nel caso delle imprese artigiane orafe, rappresenta una mera attività secondaria. Si pensi ad esempio alla previsione di cui alla lett. f) del comma 4 dell'art. 3 laddove, in relazione al decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dell'Economia in relazione al Registro Compro Oro, prevede che "l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro...". Previsione che aggraverebbe oltre che di oneri di costi – ad oggi non preventivabili – imprese che svolgono marginalmente tale attività.

Tali adempimenti, in una comune prospettiva di semplificazione, potrebbero venire attivati solamente al venir meno dei limiti di occasionalità e residualità dell'attività di compravendita di metalli preziosi usati, o per guadagni annuali, derivati da tale attività, attraverso la fissazione di un limite massimo.

Coerentemente con quanto precedentemente espresso, si rammenta che è già obbligatorio per tutte le imprese della filiera dei preziosi (fabbricanti di oggetti preziosi, commercianti all'ingrosso di oggetti preziosi, commercianti al dettaglio di oggetti preziosi, mediatori di oggetti preziosi, cesellatori, orafi riparatori, artigiani orafi, incastonatori di pietre preziose, esercenti di industrie ed arti affini) il Registro di Pubblica Sicurezza previsto dall'art. 128 TULPS. Sul Registro (il quale deve essere numerato e bollato ad ogni pagina a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dall'Ufficio del Registro), viene annotata la provenienza degli oggetti preziosi detenuti a qualsiasi titolo da

parte degli operatori del settore orafa; può essere utilizzato anche per la gestione degli oggetti dati in riparazione da parte di privati, la cui presenza in azienda va comunque giustificata.

Sino ad ora erano esclusi dalla disciplina sull'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi (il quale deve essere preventivamente comunicato alla Banca d'Italia secondo le modalità previste dall'art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio 2000), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, solo gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

(fonte Banca d'Italia).

Art. 5 (Tracciabilità delle operazioni di compro oro)

Per le considerazioni sinora evidenziate anche l'introduzione prevista al comma 1 dell'obbligo di utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro e i successivi adempimenti previsti al punto 2 determinano un ulteriore aggravio di adempimenti e costi per le imprese artigiane.

Confartigianato Imprese, in rappresentanza delle aziende artigiane orafe, ritiene la normativa vigente sufficientemente tutelante tutti gli aspetti di sicurezza e legalità relativi alle attività accessorie di compravendita di oro usato condotte dalle nostre imprese le quali per vocazione, valori e tradizione lavorano metalli preziosi, acquistati nuovi o riutilizzando (marginalmente) quelli usati, rientrando a pieno titolo nella categoria di artigiani artisti, che grande lustro danno al nostro Paese.